

**Unione Montana delle Valli
Mongia e Cevetta - Langa Cebana
Alta Valle Bormida
Ceva (CN)**

PROVINCIA DI CUNEO

SERVIZIO TECNICO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO**

**N. 158 IN DATA 16/05/2025
PER SERVIZIO N. 26 IN DATA 16/05/2025**

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA CANONE SERVIZIO TELEFONICO ASCENSORI ANNUALITA'
2025. CIG: B690857766**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Considerato che per utilizzare correttamente ed in sicurezza l'ascensore presente nella sede dell'Unione Montana di Ceva in Via Case Rosse n.1 - Località San Bernardino, si rende necessario l'utilizzo di interfaccia gsm collegata all'attuale operatore telefonico;
- Dato atto che la Ditta Ascensori Rossini con sede in Strada Statale 28 n.6/E – 12080 Vicoforte (CN) P.IVA 00999260045 il con nota depositata agli atti dell'Ente, si è resa disponibile a fornire i servizi che seguono alle seguenti condizioni economiche:
 - Canone per servizio linea telefonica, per una spesa mensile di € 8,00 oltre IVA;
 - Canone 24 ore standard, per una spesa mensile di € 57,00 oltre IVA;Per un totale costo annualità 2025 ammontante ad € 780,00 oltre IVA al 22%.
- Preso atto che le condizioni economiche risultano di modico importo e comunque congruenti con i prezzi di mercato;
- Dato atto, che l'importo contrattuale presunto per le prestazioni di cui all'oggetto è quantificato in € 780,00 (Iva esclusa);
- Visto quanto sopra si rende necessario procedere con l'affidamento del servizio;
- Dato atto che l'art. 17, comma 2, del [D. Lgs. 36/2023](#) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del T.U.E.L., che il presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - Fornitore: Ascensori Rossini con sede in Strada Statale 28 n.6/E – 12080 Vicoforte (CN) P.IVA 00999260045;
 - Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: servizi Canone per servizio linea telefonica, e Canone 24 ore standard per l'ascensore dell'Ente;
 - Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
 - Importo del contratto: € 780,00 (IVA esclusa);
 - Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- Appurato:
 - che all'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri

- qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'affidamento, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contratto di cui all'articolo 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- che ai sensi dell'articolo 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000, l'operatore economico atesterà con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni nei termini e nelle modalità indicati nelle normative vigenti in materia;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;
- Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Ente:
 - può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 come modificato dall'articolo 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
 - può derogare al principio di rotazione di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 36/2023 che al comma 6 recita testualmente: “È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro” e si evidenzia, che la società in argomento, ha sempre fornito un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'Ente, utilizzando personale qualificato, rispettando i termini stabiliti e offrendo un prezzo adeguato di mercato;
- Precisato che:
 - in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
 - con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- Ritenuto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, di affidare alla ditta Ascensori Rossini con sede in Strada Statale 28 n.6/E – 12080 Vicoforte (CN) P.IVA 00999260045 i servizi di cui all'oggetto per un importo pari € 780,00 (IVA esclusa) e così per un totale comprensivo di IVA pari a € 951,60, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguiti dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse e l'affidamento alla società in argomento è per l'Ente la soluzione gestionale più idonea e garantisce elevati standard qualitativi;
- Dato atto che vista la tipologia di affidamento di cui all'oggetto non è stata prevista la redazione del D.U.V.R.I. e pertanto non sono previsti oneri da interferenza;
- Dato atto che:
 - è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice identificativo Gare (C.I.G.) individuato con il n. B690857766;
 - l'affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- Considerato che si è provveduto a richiedere allo Sportello Unico Previdenziale il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della società in argomento;
- Richiamato altresì l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia;

- Richiamato l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'impegno di spesa;
- Eseguita la verifica di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione, con gli stanziamenti di cassa di Bilancio e con le regole di finanza pubblica per quanto applicabili a questo Ente;
- Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 approvato con Deliberazione del Consiglio n. 2 del 20/01/2024 esecutiva ai sensi di legge;
- Visto il Bilancio di Revisione 2025-2027 approvato con Deliberazione del Consiglio n. 3 del 20/01/2025 esecutiva ai sensi di legge;
- Visti gli schemi contabili del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 approvato con Deliberazione della Giunta n. 4 del 20/01/2025 esecutiva ai sensi di legge;
- Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (P.I.A.O.) approvato con delibera della Giunta n. 28 del 28/03/2025 esecutiva ai sensi di legge;
- Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 951,60 IVA compresa nell'annualità 2025;
- Visto che è possibile far riferimento al Cap.470/2/2 – codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria impianti, sugli stanziamenti del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 annualità 2025;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del presente procedimento è l'Arch.Nan Alessandro;
- Dato atto che avverso il presente provvedimento sono ammesse le impugnazioni previste a livello contrattuale e/o legislativo da esperirsi, laddove non diversamente stabilito, presso le commissioni di conciliazione previste dalla legge e/o attraverso ricorso al Giudice Ordinario, nei termini di prescrizione e/o decadenza previsti dalla legge;
- Dato atto che in ordine al presente atto sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità ed alla correttezza amministrativa, nonché circa la regolarità contabile della stessa ai sensi dell'art.147-bis del D.lvo n. 267/2000 e s.m. e i.;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;
2. di affidare ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 alla Ascensori Rossini con sede in Strada Statale 28 n.6/E – 12080 Vicoforte (CN) P.IVA 00999260045, con ordine diretto al di fuori del M.E.P.A., per un importo contrattuale presunto, che risulta congruo, pari a € 780,00 (IVA esclusa), il servizio relativo ai canoni per l'Ascensore dell'Unione Montana;
3. di impegnare la somma complessiva di € 951,60 di cui IVA € 171,60, negli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto tale spesa è imputata sugli stanziamenti del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, annualità 2025, come di seguito specificato:

Creditore	Ascensori Rossini
Importo	€ 951,60 di cui Iva € 171,60
Esercizio impegno (capitolo)	2025
Esercizio imputazione	2025
Capitolo di bilancio	470/2/2 Servizi di manutenzione ordinaria edifici
Missione	01
Programma	5
Titolo	1
Piano dei conti finanziario	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria impianti
Cofog	01.3 servizi generali
Spesa	ricorrente
CIG richiesto all'ANAC	B690857766

4. di disporre, ai sensi dell'art. 37 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di "opere e lavori pubblici, servizi e forniture" sul sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".
5. di dare atto che il presente provvedimento non presenta situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013

6. di dare atto che il RUP e il Direttore dell'esecuzione ai sensi degli articoli 15 e 114 è L'Arch. Nan Alessandro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
F.to:Nan Alessandro